

STATUTO

**S. C. M. ITALIA SERVICE
CONTRACTOR MANAGEMENT
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARIANO IRPINO AV VIA
FONTANANUOVA 68
Numero REA: AV - 304361
Codice fiscale: 03166410641
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

scopo di lucro, e pertanto si costituisce al solo fine di procurare ai soci occasioni di lavoro e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato, **prefiggendosi** all'uopo di:

- svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Ai fini suddetti la cooperativa svolgerà le attività analiticamente individuate nell'articolo 5 dello statuto sociale.

ARTICOLO II - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge. Ciascun socio sottoscrive n.1 (uno) quota e, pertanto, il capitale sociale attuale ammonta ad euro 400,00 (quattrocento e zero centesimi).

ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono stabiliti nel seguente

STATUTO

Art.1) E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: **"S. C. M. Italia Service Contractor Management SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE** a responsabilità limitata" in sigla **"S. C. M. Italia** società cooperativa sociale a r.l.".

La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci e sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

Art.2) La società ha la sua sede legale nel Comune di Ariano Irpino.

La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.3) La Società Cooperativa ha durata a tutto il 31 dicem-

bre 2060.

Art.4) È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'articolo 2514 c.c., si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO E OGGETTO

Art.5) La Società Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 381/1991, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in questo ambito, si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di realizzare le seguenti attività:

- attività di facchinaggio;
- esecuzione di lavori edili, lavori di tinteggiatura interna ed esterna;
- servizi di pulizia, raccolta e trasporto di rifiuti classificati non pericolosi per conto di imprese ed enti pubblici e privati ai sensi di legge, compresi lo spazzamento e la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e private, il trattamento di rifiuti speciali ivi compresi i tossici e nocivi, nonché gli speciali assimilabili agli urbani ed i residui riutilizzabili o rifiuti recuperabili prodotti da terzi siano essi soggetti pubblici o privati;
- manutenzione, custodia e gestione di impianti sportivi, aree verdi ed attrezzate, immobili pubblici e privati anche di interesse storico o artistico, servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, idrici, termici ed affini;
- gestione servizio parcheggio su aree pubbliche e private;
- gestione, stabile e temporanea, in forma diretta o tramite appalto o convenzione con enti pubblici o privati, di piani di accogliimento di persone svantaggiate, con annessa realizzazione di percorsi formativi e/o riabilitativi volti al loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale, nonché creazione e gestione di centri di assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche concernenti gli interventi in favore di soggetti in situazioni di difficoltà;
- gestione di servizi accessori nell'attività musicale;
- gestione impianti sportivi;
- gestione eventi culturali, sportivi ed artistici comprensiva di montaggio e noleggio di tutte le strutture necessarie

(palchi, luci e simili);

- organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre ed altre iniziative promozionali, compreso l'allestimento di palchi ed accessori.

La società potrà:

- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private, protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla promozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di associazioni, gestire attività di ricerca, formazione e addestramento, realizzare anche in collaborazione con la Regione Campania e con il fondo sociale europeo, volto a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica, nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della cooperativa;

- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività di interesse comune;

- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano anche in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società si avvarrà di professionisti iscritti nei relativi albi professionali per le attività specifiche.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie. Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni pubbliche.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La società per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del suo oggetto, si propone di costituire

fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La società si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale attraverso la realizzazione di programmi pluriennali.

CAPITALE SOCIALE

Art.6) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento e zero centesimi) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art.7) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione ex art.2522 c.c..

Art.8) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali. I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti; b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della L.381/91. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto; c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.10) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art.2528 c.c..

Art.11) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c..

Art.12) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art.2532 del codice civile.

Art.14) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art.2533 del Codice Civile.

Art.15) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.16) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art.17) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'articolo 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art.18) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste

all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.19) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Art.20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art.21) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art.2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.22) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri. Essi possono anche essere non soci, persone fisiche o persone giuridiche, sono rieleggibili, durano in carica per tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge. Il compenso dei membri del consiglio e del presidente sarà stabilito annualmente con decisione dei soci.

Art.23) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art.24) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art.25) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza as-

soluta dei suoi membri.

Art.26) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art.28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art.29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art.30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 C.C. Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; c) da eventuali riserve straordinarie; d) da ogni altra riserva prevista per legge; e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI STATUTARIE VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER C.C.

Art.32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.33) E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art.34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 C.C. Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art.35) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.36) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge,

saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.5/2003.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.38) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Salvo nuova determinazione dei soci, la società per il primo triennio sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri nelle persone di INTONTI Lia, quale Presidente, GESA Agnese, quale Vicepresidente, TORNESE Federico e SCAPERROTTA Ciriaco Francesco, quali consiglieri, tutti sopra generalizzati, che dureranno in carica salvo revoca o dimissioni, ai sensi dell'articolo 2383, secondo comma, c.c..

INTONTI Lia, GESA Agnese, TORNESE Federico e SCAPERROTTA Ciriaco Francesco, sopra costituiti, accettano la carica sopra conferita dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea e delegando me notaio al deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

La società ha sede in Ariano Irpino alla via Fontananuova n.68.

ARTICOLO VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2023.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali, che si indicano approssimativamente in euro 1.500,00 (millecinquecento e centesimi zero), sono a carico della società.

Per eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, i soci, come sopra costituiti, delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio, ho dato lettura

ai costituiti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio nei modi di legge.

Consta di sei fogli per ventuno facciate.

Atto sottoscritto alle ore dodici e minuti venticinque.

Firmati:

GESA Agnese

Federico TORNESE

Ciriaco Francesco SCAPERROTTA

INTONTI Lia

Raffaele Federico Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica, ai sensi del D.M. n. 22/02/2007, mediante M.U.I. estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.